

D.M. 23 febbraio 1960 ⁽¹⁾.

Norme per la concessione di sussidi per borse di studio, tirocini pratici di addestramento e di perfezionamento, corsi di aggiornamento ed incontri a carattere scientifico in materia di malattie sociali.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1960, n. 232.

1. Il decreto del Ministro per l'interno 31 ottobre 1937 ed i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 20 gennaio 1951 ed 8 giugno 1953, con i quali vengono dettate norme per la concessione di borse di studio per tirocinio di addestramenti nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro, sono abrogati.

2. L'assegnazione e la misura dei sussidi sia a titolo individuale che ad enti, è determinata dal Ministro per la sanità con proprio decreto ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Vedi art. 9, lett. c), [D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249](#), riportato al n. B/III di questa voce.

3. È ammesso al godimento del sussidio a titolo individuale, il personale medico il quale sia già addetto ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o i tumori maligni, o le malattie veneree, o il tracoma o le paralisi spastiche infantili o le lussazioni congenite dell'anca, o contro le malattie reumatiche e cardiovascolari ed altro personale tecnico che comunque dimostri di possedere una speciale preparazione rispettivamente nelle malattie anzidette.

Al godimento dei sussidi stessi è ammesso anche il personale sanitario ausiliario addetto alle istituzioni e servizi succitati.

4. La concessione del sussidio è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta da bollo da L. 200, indirizzata al Ministero della sanità e contenente oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita dell'aspirante) anche la data del conseguimento della laurea, nonché la data dell'abilitazione all'esercizio professionale.

La domanda stessa dovrà indicare il programma di studi, gli scopi che si intendono perseguire e l'Istituto prescelto per gli studi stessi.

La domanda inoltre dovrà essere corredata dal gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'Istituto di cui sopra e dal parere favorevole del medico provinciale della Provincia ove ha sede l'Istituto prescelto.

5. L'ammontare del sussidio da stabilirsi di volta in volta con il decreto di assegnazione sarà commisurato all'importanza degli studi relativi, al tempo necessario ad espletarli, alla residenza del beneficiario in relazione alla sede dell'Istituto prescelto e ad ogni altro idoneo elemento.

6. All'atto del ricevimento della comunicazione relativa alla concessione del sussidio di cui al precedente art. 5 l'interessato dovrà impegnarsi a frequentare a scopo di studio e per il periodo di tempo che sarà stabilito nell'apposito decreto ministeriale, l'istituto indicato nella domanda.

Al termine del tirocinio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, egli dovrà far pervenire al Ministero della sanità una relazione dattiloscritta su quanto ha formato oggetto di studio e di speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dello Istituto di cui sopra, attestante il periodo di frequenza e la assiduità del beneficiario.

7. Il sussidio concesso verrà pagato al termine del tirocinio. È in facoltà del Ministro di accordare anticipazioni sull'ammontare della somma stabilita, a richiesta dell'interessato.

8. Tanto l'inizio, quanto il termine del tirocinio devono essere notificati al Ministero della sanità a mezzo del medico provinciale di cui al precedente art. 4 o a mezzo dell'autorità consolare quando trattasi di istituto all'estero.

9. Decadono dal godimento del sussidio concesso coloro che non forniscono al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla comunicazione del conferimento del sussidio e coloro il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi.

Decadono parimenti dal beneficio stesso coloro i quali non adempiano alle disposizioni di cui agli artt. 6 ed 8 del presente decreto.

10. Il sussidio non può essere concesso più di una volta per ciascuna delle materie suindicate, a meno che non trattasi di favorire speciali aggiornamenti resi necessari dal progresso scientifico.

11. L'accoglimento delle domande è disposto dal Ministro ai sensi del precedente art. 2 su proposta di apposita Commissione costituita dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale, dal direttore generale degli Affari amministrativi e del personale, dal capo dell'Ufficio relazioni culturali ed internazionali, dal direttore del Servizio relativo alla materia oggetto del sussidio, dal direttore del Servizio amministrativo presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale, che svolge anche le mansioni di segretario della Commissione.

Ai componenti di detta Commissione, sarà corrisposto il trattamento previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.](#)

12. Gli istituti ed enti che intendono ottenere sussidi per lo svolgimento di speciali corsi di aggiornamento nelle materie oggetto del presente decreto, devono inviare apposita domanda ed allegare un programma del corso da effettuare, una relazione illustrativa ed una nota preventiva delle spese da sostenere.

Sono parimenti tenuti ad inviare apposita domanda ed allegare un programma, una relazione illustrativa ed una nota preventiva delle spese da sostenere, gli enti ed istituti che intendono ottenere sussidi per incontri a carattere scientifico.

13. Sulle domande per la concessione dei sussidi di cui al precedente art. 12, decide con proprio decreto, il Ministro per la sanità, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 11. Gli istituti ed enti sono tenuti a presentare una relazione conclusiva dei lavori o corsi effettuati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
